Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Giugno 2017

Indice

1 Situazione iniziale ... 3
2 Destinatari ... 3
3 Sintesi dei pareri e delle proposte ... 3
4 I risultati della procedura di consultazione nel dettaglio ... 4
4.1 Pareri dei Cantoni ... 4
4.2 Altri pareri ... 5
5 Sintesi ... 8
6 Allegato ... 9
~~1 Situazione iniziale ... 3~~
~~2 Destinatari ... 3~~
~~3 Sintesi dei pareri e delle proposte ... 3~~
~~4 I risultati della procedura di consultazione nel dettaglio ... 4~~
~~4.1 Pareri dei Cantoni ... 4~~
~~4.2 Altri pareri ... 5~~
~~5 Sintesi ... 9~~
~~6 Allegato ... 11~~

1 Situazione iniziale

La legge federale sulle attività informative (LAIn) entrerà verosimilmente in vigore il 1° settembre 2017. L'ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) è una delle tre ordinanze di applicazione. L'OVAIn disciplina l'aggregazione amministrativa dell'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative (AVI-AIn) e le procedure amministrative rilevanti, il controllo dell'esplorazione radio e dei segnali via cavo da parte dell'Autorità di controllo indipendente (ACI), la collaborazione tra la Confederazione e gli organi di vigilanza cantonali nonché i requisiti minimi previsti per l'autorità di vigilanza cantonale.

2 Destinatari

La procedura di consultazione, che si è svolta dall'11 marzo al 16 giugno 2017, ha coinvolto i Cantoni, i partiti rappresentati in Parlamento, associazioni mantello nazionali, associazioni mantello nazionali dell'economia, il Tribunale amministrativo federale, la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera e l'Associazione svizzera delle telecomunicazioni (asut). L'allegato al presente rapporto contiene l'elenco completo dei partecipanti alla consultazione che hanno espresso un parere.

In totale sono stati interpellati 54 destinatari, 30 dei quali hanno espresso un parere. Si sono inoltre pronunciate tre organizzazioni[1] e una persona[2] non direttamente invitate alla consultazione.

3 Sintesi dei pareri e delle proposte

Pareri	Cantoni	Partiti	Privati, associazioni mantello, unità amministrative e altre organizzazioni	Totale
Approvazione delle disposizioni dell'ordinanza senza obiezioni	7	1		8
Approvazione generale delle disposizioni dell'ordinanza con alcune osservazioni, obiezioni e proposte di modifica	13	2	4	19
Obiezioni sostanziali alle disposizioni dell'ordinanza		1	2	3
Rinuncia a esprimere un parere	2		3	5
Totale pareri	22	4	9	35

In sintesi si può affermare che, nel complesso, la grande maggioranza dei partecipanti approva espressamente e sostiene l'orientamento e i principi del progetto. Sette Cantoni e un partito appoggiano il progetto senza obiezioni (AI, FR, GR, SG, SZ, TG, TI e l'UDC), mentre la grande maggioranza dei Cantoni, due partiti e quattro associazioni mantello nonché altre organizzazioni approvano l'orientamento e i principi della revisione ma manifestano alcune preoccupazioni o formulano proposte di modifica e/o di integrazione (AR, BE, BL, BS, GE, GL, LU, OW, SH, SO, UR, ZG, ZH). Un partito, un'unità amministrativa e un privato sollevano obiezioni consistenti sulle disposizioni dell'ordinanza (Partito socialista svizzero [PS], Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali [DelCG] e il dott. Markus Mohler). Due Cantoni (JU, NW) e tre associazioni (Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [CDDGP], Associazione dei Comu-

[1] Federazione Svizzera degli Avvocati, Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali e Associazione svizzera degli ufficiali informatori.
[2] Dott. Markus Mohler.

ni Svizzeri [ACS] e Unione delle Città Svizzere [UCS]) hanno rinunciato a esprimere un parere.

4 I risultati della procedura di consultazione nel dettaglio

4.1 Pareri dei Cantoni

Sintesi

Alcuni Cantoni hanno formulato osservazioni in merito a singole disposizioni dell'ordinanza e suggerito modifiche. Per quanto concerne l'articolo 5 (rilascio di informazioni all'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative), hanno per esempio fatto notare che nemmeno ai collaboratori dei Cantoni possono derivare pregiudizi da informazioni veritiere. Diversi Cantoni hanno inoltre formulato osservazioni in merito alle disposizioni riguardanti l'autorità di vigilanza cantonale (art. 10 e 11). AR, LU, UR, ZH hanno invece chiesto chiarimenti sull'attuazione concreta della procedura di consultazione dei dati relativi a dossier sensibili dal punto di vista della protezione delle fonti. Due Cantoni hanno infine chiesto conferma del fatto che i Cantoni non devono creare autorità separate per la vigilanza cantonale (SO, OW).

Nel dettaglio

- Ingresso

  ZG fa notare che nell'ingresso deve essere riportato l'articolo 82 capoverso 6.

- Oggetto (art. 1 OVAIn)

  SO è dell'avviso che, per «organi di vigilanza», in tedesco si dovrebbe parlare di «Aufsichtsorgane» e non di «Dienstaufsichtsorgane».

- AVI-AIn: aggregazione (art. 2 OVAIn)

  SO chiede di riconsiderare l'aggregazione dell'AVI-AIn alla Segreteria generale del DDPS (SG-DDPS), visto che deve trattarsi di un'autorità indipendente.

- AVI-AIn: trasmissione di documenti (art. 4 OVAIn)

  SO chiede di rendere più chiaro il nesso con l'articolo 78 capoverso 4 LAIn.

- AVI-AIn: rilascio di informazioni (art. 5 OVAIn)

  BL, GE e ZG sono dell'avviso che l'articolo 5 dovrebbe includere anche i collaboratori dei servizi informazioni cantonali. BL e GE si chiedono inoltre quale sia il rapporto tra il segreto d'ufficio e l'obbligo di informazione nei confronti dell'AVI-AIn. BS propone di introdurre la facoltà di non deporre, che tuttavia dovrebbe essere limitata ai casi di autoincriminazione. SO accoglie con favore il fatto che l'AVI-AIn elabori autonomamente il proprio regolamento interno garantendo così la propria indipendenza.

- ACI: composizione (art. 6 OVAIn)

  SO è dell'avviso che, ai fini dell'indipendenza dal DDPS, in seno all'Autorità di controllo indipendente per l'esplorazione radio e dei segnali via cavo (ACI) non dovrebbero essere impiegati collaboratori di tale dipartimento.

- ACI: metodi di lavoro (art. 9 OVAIn)

SO è dell'avviso che il principio di proporzionalità come criterio di valutazione dovrebbe essere indicato esplicitamente e che, in linea di principio, sarebbe necessario pubblicare i rapporti di valutazione.

- Autorità di vigilanza cantonale: designazione e richieste (art. 10 OVAIn)

  AR e UR chiedono di esaminare la possibilità di introdurre esplicitamente l'obbligo della presenza di un rappresentante del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) durante le verifiche dell'autorità di vigilanza cantonale. A tale proposito ZG fa notare che non è chiaro se, per la consultazione dei dati, l'autorità di vigilanza cantonale debba sempre prima richiedere, in ogni caso, il consenso della Confederazione. GL è dell'avviso che sarebbe utile aggiungere alcune spiegazioni sulla configurazione dell'autorità di vigilanza cantonale. Secondo LU, dall'articolo 10 OVAIn si evince che è il richiedente a decidere se presentare oralmente o per scritto le richieste di consultazione dei dati. OW troverebbe sproporzionata l'eventuale creazione di una propria autorità di controllo per la vigilanza. SO presuppone che anche dopo l'entrata in vigore dell'OVAIn sarà possibile far valutare l'attività dell'autorità d'esecuzione cantonale dall'organo di controllo separato.

- Autorità di vigilanza cantonale: compiti (art. 11 OVAIn)

  BS chiede di valutare il rapporto tra l'articolo 11 OVAIn e l'articolo 32 capoverso 7 dell'ordinanza sulle attività informative (OAIn; informazione del SIC da parte delle autorità d'esecuzione cantonali sulla comunicazione di dati a servizi terzi) e suggerisce inoltre di includere tra i criteri di valutazione, oltre alla legalità, anche l'adeguatezza e l'efficacia. ZG auspica un maggior numero di disposizioni sulla questione dei mezzi e dei metodi con cui l'AVI-AIn fornirà sostegno all'autorità di vigilanza cantonale. ZH fa notare che, presso i servizi informazioni cantonali, anche in caso di adempimento di mandati del SIC non vi saranno solo dati inerenti al sistema federale, ma, eventualmente, anche collezioni di dati derivanti da diagrammi personali per determinati insiemi di casi e ritiene che tali collezioni di dati debbano essere escluse dal divieto di cui all'articolo 11 capoverso 1 lettera b OVAIn.

- Collaborazione degli organi di vigilanza (art. 12 OVAIn)

  SO osserva che per gli uffici cantonali di vigilanza sulla protezione dei dati dovrebbe essere prevista una normativa analoga qualora la consultazione dei dati da parte di tali uffici dovesse essere soggetta ad autorizzazione.

4.2 Altri pareri

Sintesi

Mentre l'Unione democratica di centro (UDC) approva in generale l'avamprogetto, il PLR.I Liberali e i Verdi hanno formulato alcune proposte di adeguamento. Il PS ha inserito nel proprio parere ampie proposte di modifica, in gran parte corrispondenti all'orientamento della DelCG. In particolare, sia il PS che la DelCG propongono una sostanziale riformulazione dell'articolo 11 OVAIn.

In merito agli obblighi di informazione nei confronti dell'AVI-AIn (articolo 5 OVAIn) sono stati espressi diversi pareri (PS, Federazione Svizzera degli Avvocati, Unione svizzera delle arti e mestieri, Associazione svizzera degli ufficiali informatori, dott. Mohler). Il dottor Mohler suggerisce inoltre, in linea di principio, di prevedere regole supplementari per la vigilanza dell'AVI-AIn nei Cantoni.

Nel dettaglio

- Oggetto (art. 1 OVAIn)

  La DelCG e il Tribunale amministrativo federale propongono entrambi di precisare l'oggetto di cui all'articolo 1 OVAIn. Il PS ritiene inoltre che nell'ordinanza debba essere disciplinata anche la vigilanza finanziaria sul SIC.

- AVI-AIn: preventivo (art. 3 OVAIn)

  La Federazione Svizzera degli Avvocati avrebbe preferito che l'autorità di vigilanza AVI-AIn potesse essere aggregata amministrativamente a un dipartimento diverso dal DDPS. Non capisce inoltre perché, per il processo riguardante il preventivo dell'AVI-AIn, si ricorra a vie traverse passando per il DDPS. Il PLR.I Liberali, l'Unione svizzera delle arti e mestieri e il dottor Mohler ritengono inoltre che siano necessarie disposizioni supplementari in materia di organizzazione, composizione del personale e metodi di lavoro dell'AVI-AIn. La DelCG accoglie invece con favore il fatto che, ai fini della propria indipendenza, l'AVI-AIn possa disciplinare autonomamente tali questioni in un regolamento interno. Ritiene tuttavia che questo regolamento interno – in quanto contenente norme di diritto – debba essere pubblicato. Anche il PS è della stessa opinione.

- AVI-AIn: trasmissione di documenti (art. 4 OVAIn)

  La Federazione Svizzera degli Avvocati propone di apportare alcune modifiche al testo per garantire una trasmissione dei documenti sistematica, immediata e a cadenza almeno mensile. Il Tribunale amministrativo federale presuppone che l'AVI-AIn riceva anche il rapporto del presidente della Corte I del Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'articolo 29 capoverso 8 LAIn. Secondo la DelCG e il PS, inoltre, anche i documenti indirizzati alla Delegazione Sicurezza del Consiglio federale dovrebbero essere trasmessi all'AVI-AIn.

- AVI-AIn: rilascio di informazioni (art. 5 OVAIn)

  La Federazione Svizzera degli Avvocati è dell'avviso che tutti i colloqui tra l'AVI-AIn e le unità organizzative sottoposte a vigilanza dovrebbero essere verbalizzati. Il dottor Mohler e il PS accoglierebbero con favore la trasformazione dell'AVI-AIn in un organo per le segnalazioni di irregolarità («whistleblowing»). Il dottor Mohler ritiene inoltre opportuno introdurre la facoltà di non deporre.

  L'Unione svizzera delle arti e mestieri chiede se, di principio, la totalità dei militari di milizia rientra tra le persone informate sui fatti per l'AVI-AIn. Propone inoltre di prevedere una responsabilità personale dei collaboratori della Confederazione per i danni causati da false dichiarazioni.

  L'Associazione svizzera degli ufficiali informatori accoglie con favore, in sé, la trasparenza che l'AVI-AIn potrebbe garantire, ma manifesta nel contempo preoccupazioni per quanto riguarda il mantenimento del segreto su informazioni interne.

- ACI: composizione (art. 6 OVAIn)

  Visto che si tratta di un'autorità che deve restare indipendente, la Federazione Svizzera degli Avvocati è contraria alla possibilità che l'ACI annoveri tra i suoi membri anche collaboratori del DDPS. Lo stesso orientamento è condiviso dal PS e dal Partito ecologista svizzero (I Verdi), i quali ritengono che i membri dell'ACI debbano essere nominati dall'Assemblea federale o da una delle sue commissioni, ma non dal DDPS. Per il PS, inoltre, l'ACI dovrebbe essere composto da membri esterni all'Amministrazione federale.

- ACI: organizzazione (art. 7 OVAIn)

  La Federazione Svizzera degli Avvocati chiede che l'ACI informi sulla sua attività almeno a cadenza annuale. La DelCG e il PS propongono che le decisioni dell'ACI vengano prese a maggioranza dei membri.

- ACI: obbligo di notifica e di informazione (art. 8 OVAIn)

  La Federazione Svizzera degli Avvocati chiede che il testo venga formulato in modo più preciso per garantire un'informazione completa all'ACI. Ritiene inoltre che l'esplorazione radio e dei segnali via cavo possa iniziare solo dopo il controllo da parte dell'ACI.

  Per quanto riguarda il capoverso 1, il Tribunale amministrativo federale fa notare la necessità di trasmettere non solo l'elenco delle chiavi di ricerca, ma anche tutte le modifiche apportate a tale elenco. Il PS chiede che, nell'ambito dell'esplorazione dei segnali via cavo, l'ACI venga informata in modo esaustivo in merito ai documenti relativi alla procedura di autorizzazione e nullaosta.

- ACI: metodi di lavoro (art. 9 OVAIn)

  La Federazione Svizzera degli Avvocati ritiene che le attività di verifica dell'ACI debbano essere formulate come disposizione imperativa e non potestativa.
  In merito all'articolo 9 capoverso 2 OVAIn, il Tribunale amministrativo federale chiede se la data di inizio dell'esplorazione sia sufficientemente definita o se non debba invece riferirsi al nullaosta del capo del DDPS.

  La DelCG e il PS ritengono che l'ACI non debba esaminare solo le procedure, ma anche i dati e i sistemi del Centro operazioni elettroniche (COE) e che sia necessario prevedere una disposizione che stabilisca la frequenza delle verifiche dell'ACI per i mandati di lunga durata relativi all'esplorazione dei segnali via cavo. Il PS chiede inoltre che l'ACI possa inoltrare al Tribunale amministrativo federale eventuali risultati che mettano in discussione la legalità di un mandato di esplorazione dei segnali via cavo.

  La DelCG e il PS propongono infine di introdurre un nuovo articolo sui rapporti del SIC al capo del DDPS in merito ai viaggi rilevati nonché alle operazioni e alla gestione delle fonti.

- Autorità di vigilanza cantonale: designazione e richieste (art. 10 OVAIn)

  La Federazione Svizzera degli Avvocati sottolinea l'importanza della trasparenza nel settore dei servizi informazioni e auspica pertanto un adeguamento dell'articolo 10 OVAIn che preveda la pubblicazione annuale dell'elenco degli organi di vigilanza da parte della SG-DDPS. Per quanto riguarda la consultazione, da parte degli organi di vigilanza, dei dati trattati dalle autorità d'esecuzione cantonali conformemente al diritto federale, ritiene inoltre necessario chiarire la relazione con il principio di trasparenza. In merito allo stesso tema, la DelCG e il PS auspicano che venga mantenuto l'attuale e ormai consolidato sistema di ricorso.

- Autorità di vigilanza cantonale: compiti (art. 11 OVAIn)

  La DelCG e il PS propongono di riformulare in modo sostanziale l'articolo 11 OVAIn distinguendo tra criteri, obiettivo, oggetto e metodo della verifica al fine di rendere più chiara la concezione della norma.

La DelCG e il PS chiedono inoltre un nuovo articolo 11*a* OVAIn che disciplini le questioni della vigilanza sui servizi informazioni cantonali da parte del SIC (secondo l'art. 75 LAIn) e del coordinamento tra l'organo di controllo della qualità del SIC e l'autorità di vigilanza cantonale nonché la collaborazione tra quest'ultima e l'AVI-AIn.

- Collaborazione degli organi di vigilanza (art. 12 OVAIn)

  La Federazione Svizzera degli Avvocati ritiene che l'ACI debba obbligatoriamente informare l'AVI-AIn in modo esaustivo e propone che anche l'AVI-AIn informi a sua volta l'ACI di tutti i risultati della vigilanza e delle verifiche.

  Il Tribunale amministrativo federale auspica invece di poter essere informato dall'AVI-AIn in merito al rispetto delle condizioni stabilite nelle decisioni di autorizzazione.

- Disposizioni finali (art. 13-15 OVAIn)

  Il PS chiede che l'OVAIn entri in vigore il 1° settembre 2017 solo a condizione che il poco tempo a disposizione non pregiudichi la qualità della legislazione.

- Allegato 1

  Il Tribunale amministrativo federale fa notare la necessità di un'integrazione dell'ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP). La DelCG ritiene che debba essere adeguata l'ordinanza sul Servizio informazioni dell'esercito (OSIEs).

5 Sintesi

È stato possibile prendere in considerazione il contenuto della maggior parte dei pareri pervenuti, anche grazie alla pressoché totale assenza di richieste contrastanti. In particolare, è stato completato il campo d'applicazione dell'ordinanza (art. 1), è stato introdotto l'obbligo, per l'AVI-AIn, di pubblicare il regolamento interno (nuovo art. 4), è stata ampliata e definita in modo più preciso la trasmissione di documenti all'AVI-AIn e, tra le persone protette conformemente all'articolo 5 capoverso 4, sono state incluse tutte le persone soggette all'obbligo di informazione. Per quanto riguarda l'ACI, è stato ripreso il principio delle decisioni prese a maggioranza dei membri (art. 7 cpv. 3) e, anche in questo caso, gli obblighi di notifica sono stati definiti in maniera più precisa nonché lievemente ampliati. È inoltre stata introdotta la possibilità, per l'ACI, di esaminare non solo le procedure ma anche i dati e il sistema del COE. Per i mandati di esplorazione dei segnali via cavo di durata superiore ai sei mesi è stato previsto l'obbligo per l'ACI di eseguire almeno una verifica nell'arco dei dodici mesi successivi. In riferimento all'autorità di vigilanza cantonale è invece stato stabilito che la SG-DDPS dovrà pubblicare ogni anno un elenco dei servizi e degli organi di vigilanza designati. È stata altresì chiarita la procedura di consultazione dei dati trattati dalle autorità d'esecuzione cantonali su mandato della Confederazione. L'articolo 11 è stato sostanzialmente riformulato e reso in tal modo più rigoroso e chiaro, ma non sono stati introdotti obblighi supplementari per i servizi cantonali oltre a quello di informare l'organo di livello superiore in merito all'attività svolta. È stata anche chiarita la collaborazione tra l'AVI-AIn e gli organi di vigilanza. Nella sezione relativa alla collaborazione degli organi di vigilanza è stata infine introdotta la possibilità, per il Tribunale amministrativo federale, di farsi informare dall'AVI-AIn sul rispetto delle condizioni stabilite nelle decisioni di autorizzazione.

Alcuni partecipanti hanno fatto notare punti non chiari o equivoci, che sono stati chiariti con apposite integrazioni nei commenti. Uno dei punti poco chiari riguardava la questione del segreto d'ufficio, al quale si deroga tuttavia con l'obbligo di informazione di cui all'articolo 78 LAIn.

Non sono invece stati presi in considerazione, in particolare, i seguenti elementi:

- diverse proposte che avrebbero reso necessaria una modifica della legge formale, tra cui soprattutto l'idea di trasformare l'AVI-AIn in un organo per le segnalazioni di irregolarità («whistleblowing») o di aggregarla amministrativamente a un altro dipartimento oppure di collocarla addirittura al di fuori dell'Amministrazione federale (cfr. a tale proposito l'art. 77 cpv. 1 LAin) nonché la proposta di far eleggere i membri dell'ACI dall'Assemblea federale o da una delle sue commissioni (cfr. art. 79 LAIn);
- la richiesta di introdurre l'obbligo della presenza di un rappresentante del SIC durante le ispezioni dell'autorità di vigilanza nei Cantoni, poiché è molto probabile che un organo di vigilanza non desideri avere un rappresentante del SIC sul posto. Allo stesso modo, non è stata considerata la richiesta di una regolamentazione più precisa della vigilanza cantonale, in quanto deve essere rispettata l'autonomia dei Cantoni;
- le richieste di integrazione che avrebbero comportato solo la ripetizione, nell'OVAIn, di disposizioni contenute in altri atti normativi, per esempio quella relativa alla possibilità, per l'ACI, di informare in merito alla sua attività. Tale possibilità esiste infatti per tutte le autorità. Inoltre non è stato ritenuto necessario specificare che l'ACI deve valutare la proporzionalità dei mandati di esplorazione radio, visto che ciò fa parte della verifica della legalità;
- le obiezioni secondo cui occorrerebbe introdurre nella presente ordinanza appositi criteri per quanto riguarda l'organizzazione e la composizione del personale dell'AVI-AIn. Una simile disposizione in un'ordinanza emanata dal Consiglio federale sarebbe infatti in contrasto con l'indipendenza di questa autorità. L'esistenza di simili regole nel caso dell'ACI dipende dal fatto che quest'ultima, nonostante il nome, svolge una funzione di vigilanza interna. Viceversa, non è opportuno applicare le regole previste per l'AVI-AIn (composta da personale che vi svolge la propria occupazione principale) all'ACI (composta da membri che vi svolgono un'occupazione accessoria), come per esempio la presentazione di un proprio preventivo all'Assemblea federale o di un proprio regolamento interno;
- la richiesta di verbalizzare tutti i colloqui tra l'AVI-AIn e le unità organizzative sottoposte a vigilanza: ciò faciliterebbe la tracciabilità, ma renderebbe impossibili i contatti più informali e casuali, indispensabili nella pratica, riducendo così l'efficacia dell'AVI-AIn;
- la proposta di prevedere una responsabilità personale per i danni causati da false dichiarazioni delle persone tenute a informare l'AVI-AIn, poiché la responsabilità per i danni causati da collaboratori della Confederazione in servizio è già disciplinata in un apposito atto normativo (legge sulla responsabilità);
- le preoccupazioni dei partecipanti che ritengono che l'ACI non possa avere membri che lavorano al DDPS o al DFGP. L'ordinanza, infatti, limita già le possibilità di influenza da parte del DDPS e, inoltre, per l'UCI è indispensabile poter contare sulle competenze specialistiche dei collaboratori del DDPS e del DFGP;
- il parere secondo cui l'esplorazione radio e dei segnali via cavo può iniziare solo dopo il controllo da parte dell'ACI. Questa richiesta, infatti, non tiene conto del fatto che il Tribunale amministrativo federale effettua il controllo ex ante sull'esplorazione dei segnali via cavo, mentre l'ACI è un organo addetto al controllo ex post. Inoltre il compito dell'ACI è quello di verificare l'esecuzione dei mandati di esplorazione dei segnali via cavo, non la loro legalità.

6 Allegato

Partecipanti alla procedura di consultazione che hanno inoltrato un parere o una risposta

Cantoni:

- Cantone di Appenzello Esterno

- Cantone di Appenzello Interno
- Cantone di Basilea Campagna
- Cantone di Basilea Città
- Cantone di Berna
- Cantone di Friburgo
- Cantone di Ginevra
- Cantone di Glarona
- Cantone dei Grigioni
- Cantone del Giura
- Cantone di Lucerna
- Cantone di Nidvaldo
- Cantone di Obvaldo
- Cantone di Sciaffusa
- Cantone di Svitto
- Cantone di Soletta
- Cantone di San Gallo
- Cantone Ticino
- Cantone di Turgovia
- Cantone di Uri
- Cantone di Zugo
- Cantone di Zurigo

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale:

- PLR.I Liberali
- Partito ecologista svizzero (I Verdi)
- Unione democratica di centro (UDC)
- Partito socialista svizzero (PS)

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna

- Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)
- Unione delle Città Svizzere (UCS)

Associazioni mantello nazionali dell'economia:

- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Altre associazioni e istituzioni:

- Tribunale amministrativo federale (TAF)
- Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali (DelCG)
- Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP)
- Federazione Svizzera degli Avvocati
- Associazione svizzera degli ufficiali informatori.

Privati

- Dott. Markus Mohler